

Coordinamento Generale

Da: Studi Pm <studipm@comune.palermo.it>
Inviato: giovedì 24 gennaio 2019 09:06
A: coordinamentostrategico@comune.palermo.it
Oggetto: Art. 7, co.15 bis C.d.S., Attività di parcheggiatore abusivo o guardamacchine abusivo. Integrazione circolare del Corpo n.41/2018
Allegati: Circolare art.7 co.15 bis C.d.S..pdf

Si invia, in allegato, per la diffusione a tutto il personale, la nota di cui in oggetto.

Grazie

Cordiali Saluti

Ufficio Studi P.M.

Corpo Polizia Municipale di Palermo	
Staff del Comandante	
Ufficio Coordinamento Strategico	
Progressivo n.	189
Prot.	19/12, Div. 3 ^a
Data	24/01/2019



COMUNE DI PALERMO

AREA DELLA POLIZIA MUNICIPALE

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

STAFF COMANDANTE/CAPO AREA

U.O. studi e fondi extracomunali

Tel. 091 - 6954267

p.e.: studipm@comune.palermo.it

Prot.n. 1503 /REGINT

Palermo, 24 GEN. 2019

Il responsabile del procedimento dott. Osvaldo Busi

Circolare n. 10/2018
Operativa

All'U.O. Coordinamento Strategico
LORO SEDE

Materia	Polizia Stradale – Legge 1 dicembre 2018, n.132.
Oggetto	Ministero dell'Interno circolare prot.300/A/245/19/2018/06 del 10.01.2019 avente ad oggetto "Prime note operative per l'uniforme applicazione delle norme riguardanti la circolazione stradale". Art.7, comma 15-bis C.d.S. – Attività di parcheggiatore o guardamacchine abusivo. Integrazione circolare del Corpo n.41 /2018

La legge 1 dicembre 2018, n.132, in vigore dal 4 dicembre 2018, recante "Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'Interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata", ha inciso su varie disposizioni in materia di immigrazione, sicurezza urbana, inoltre, ha modificato ed integrato norme del codice penale, nonché alcune norme del Codice della Strada in tema di circolazione stradale.

Considerata la complessità del tema riguardante la circolazione in Italia dei veicoli immatricolati all'estero con relativo impatto sulle attività quotidiane delle Forze di Polizia, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza-Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato-Servizio Polizia Stradale con la circolare in oggetto indicata, ha fornito alcuni indirizzi operativi al fine di garantire la loro uniforme applicazione.

La nuova versione dell'art.7, comma 15-bis, C.d.S. introduce alcune novità che riguardano la sanzione amministrativa applicabile e gli effetti della recidiva nella violazione.

La novella legislativa pur mantenendo invariata la sanzione amministrativa prevista nel primo capoverso, riguardante l'attività abusiva di parcheggiatore o guardamacchine, che può concretarsi anche in aree private aperte all'uso pubblico, è stata ridotta. Di fatti i nuovi importi della sanzione vanno da 771 euro a 3.101 euro. L'importo scontato con pagamento entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione corrisponde a euro 539,70.

La nuova versione dell'articolo in esame ha mantenuto la riserva che prevede l'applicazione della sanzione amministrativa, salvo che il fatto costituisca reato.

Vanno però valutate le modalità attraverso le quali il parcheggiatore/guardamacchine riceve le somme, potendosi, ad esempio configurare la fattispecie dell'estorsione quando i soldi vengono richiesti minacciando un danno ingiusto al veicolo dell'automobilista, ovvero il reato di truffa se il parcheggiatore/guardamacchine rilascia una finta ricevuta. In tali casi, ove il fatto integri gli estremi di un reato, non trova applicazione la sanzione prevista dall'art.7, co.15 bis.

Nel caso di **recidiva o impiego di minori** le sanzioni hanno assunto **natura penale**, con la previsione dell'**arresto da sei mesi a un anno e l'ammenda da 2.000 a 7.000 euro**.

La nuova formulazione non fa più riferimento alla reiterazione, l'**applicazione delle sanzioni penali** a seguito di recidiva, richiede che **la prima violazione**, di natura amministrativa o penale, **sia definita**.

Il procedimento può dirsi definito quando ricorrono le seguenti condizioni:

1. nel caso in cui la **prima violazione**, fosse di **natura penale**, il relativo procedimento deve essere definito con **sentenza passata in giudicato**.

2. nel caso in cui la **prima violazione** fosse di natura **amministrativa**, il procedimento potrà dirsi concluso quando il trasgressore **ha effettuato il pagamento** ovvero se non vi abbia provveduto entro i termini prescritti, quando siano **decorsi inutilmente i termini per presentare il ricorso** ovvero in caso di presentazione dello stesso, quando questo **sia stato respinto con provvedimento definitivo**.

Per quanto riguarda la sanzione accessoria della confisca delle somme percepite durante lo svolgimento dell'attività abusiva non vi sono delle variazioni.

Si ricorda che **non è ammessa la perquisizione personale per la ricerca delle somme da sottoporre a confisca**.



IL COMANDANTE
G. MARCHESE